

Aggiornamento del Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) È costituito con delibera di consiglio comunale n. 9 del 12/03/2015 il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Gambettola” (FC), di seguito denominato “GCVPC”, nella sede legale del comune di Gambettola in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Gambettola” è stato intitolato a Claudio Paganaelli con Delibera di Consiglio n. 7 del 31/01/2017, in quanto uno dei membri più attivi, diventandone punto di riferimento per l'impegno e la disponibilità profusa;
- 3) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 4) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
- 5) Il GCVPC collabora con gli Uffici comunali nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, ai fini della sicurezza pubblica e privata, impostando la propria funzione sulla base dei principi generali ordinati dal presente regolamento, esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione saranno invece disciplinati da un regolamento interno, da approvare con atto dirigenziale dopo discussione con l'Assemblea e successiva formale proposta del Comitato Direttivo (definiti agli art. 5 e 6).
- 6) Il GCVPC, avente operatività e sede legale e operativa in Gambettola presso la residenza municipale, non ha scopo di lucro e l'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2.

Il sindaco

- 1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 (1)

2) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

3) il Sindaco, in qualità di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo
- nomina il coordinatore tecnico fra i nominativi proposti dell'Assemblea
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa
- può proporle, con provvedimento motivato, lo scioglimento
- accetta le domande di adesione.

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo, principi e finalità

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

3) Il GCVPC svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005 e s.m.i. e all'art. 7 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i. nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di protezione civile, oltre a partecipare e promuovere attività formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

4) A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

5) Il GCVPC, quando richiesto dagli organizzatori e su autorizzazione del Sindaco, può legittimamente svolgere, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche, specifiche attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nei suddetti casi di collaborazione in eventi o manifestazioni pubbliche è escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile; a tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

Art. 4.
Attività del GCVPC

- 1) L'attività di protezione civile svolta dal volontario del GCVPC, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale di Gambettola.
- 2) In emergenza, il GCVPC opera su chiamata delle Autorità preposte e sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Sindaco, Agenzia regionale, Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ecc...), in collaborazione con gli Enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi: in condizioni di normalità o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità ed estensione, il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile.
- 3) Può intervenire anche in maniera autonoma nell'ipotesi che ciò sia espressamente previsto nella pianificazione comunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.
- 4) L'impiego nelle diverse attività può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale, in maniera diretta con i Comuni appartenenti all'Unione Rubicone e Mare o, più genericamente, nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di voler offrire il proprio apporto in un quadro di solidarietà allargata.
- 5) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 6) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
- 7) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
- 8) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Al gruppo potranno aderire cittadini d'ambo i sessi, sia singolarmente e/o con gruppi organizzati che condividono le finalità del presente regolamento, prestando la loro opera secondo le direttive impartite degli Uffici comunali preposti nei limiti di disponibilità dichiarata a priori, in attività di informazione, previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore. I minori non possono partecipare alla attività operativa del gruppo: è invece possibile che gli stessi, previo formale assenso di chi esercita la potestà parentale, siano coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni dimostrative.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) Per l'ammissione al Gruppo occorre presentare domanda al Sindaco.

La domanda d'ammissione, recapitata presso l'Ufficio Protezione Civile comunale, dovrà essere:

- redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente regolamento, completa di note personali dichiarate dal richiedente

- firmata per esteso dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido documento

d'identità personale

- corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

-certificazione medica di base per attività generiche, di studio e prevenzione, di ricognizione del territorio, ecc... è sufficiente la certificazione fornita dal medico di base;

-certificazione equivalente a quella delle attività sportive non agonistiche per quanto riguarda gli specializzati chiamati ad intervenire in attività che comportano rischi particolari, per i quali risulta ad oggi in corso la definizione di apposite disposizioni.

5) La domanda di ammissione è istruita dal Comitato Direttivo per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di incompatibilità (se del caso, anche con eventuale colloquio), che ne cura l'annotazione nell'elenco dei componenti.

6) Il Sindaco accetterà con apposito provvedimento l'iscrizione del Volontario al Gruppo comunale: eventuale diniego sarà debitamente comunicato all'interessato con le relative motivazioni.

7) I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi ai modelli regionali, che consentono il riconoscimento delle generalità del volontario stesso e l'eventuale specifica funzione ricoperta.

8) La qualità di componente del Gruppo si perde:

- per richiesta espressa dal componente
- per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- per assenza ingiustificata per un periodo di almeno sei mesi continuativi e/o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC
- per mancata partecipazione ad almeno 3 delle 4 esercitazioni annue obbligatorie previste e per non aver effettuato almeno 5 servizi annui senza giustificato motivo o perdita della qualità di appartenente al GCVPC di cui all'art. 7 del presente regolamento;

9) L'esclusione dei componenti è proposta dal Comitato Direttivo al Sindaco: dovranno essere sempre e comunque comunicati per iscritto al Volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

10) Il recesso da parte dei componenti deve essere comunicato in forma scritta al Gruppo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

11) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

12) La partecipazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile da parte di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (Pubblica Assistenza, CRI, ANPAS, ARI, VAB, GEV, ecc...) è ammessa e positiva, in quanto all'interno del gruppo possono essere acquisite esperienze e competenze senz'altro preziose. In condizioni di normalità essi possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni.

In caso di situazioni di emergenza dovranno operare nel Gruppo Comunale ed è comunque necessario che, al momento dell'adesione, dichiarino di prestare la propria opera a favore del gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.

13) L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

14) Nessuno può fregiarsi del titolo di "Volontario di Protezione Civile" fuori dai casi disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 6.
Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al GCVPC – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) Con l'iscrizione nel GCVPC, ogni volontario ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- accedere alle cariche associative
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del Gruppo
- proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

In caso di attività in emergenza o di esercitazione debitamente autorizzate a norma di Legge, il volontario avrà diritto ai benefici di cui al successivo art.17 ("Garanzie").

Art. 9. *Doveri dei volontari*

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi nonché assicurare la propria disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

f) espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza

g) adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, osservare i principi del presente regolamento

h) attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con l'Ufficio protezione Civile comunale, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento.

i) attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di comportamento" approvato da questo Ente.

Il mancato rispetto del presente regolamento e dei doveri in esso riportati può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere

del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione o dalla dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo redatta dal volontario stesso.

Art. 10.
Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- a) L'Assemblea dei componenti
 - b) Il Comitato Direttivo
 - c) Il Coordinatore

Art. 11.
Assemblea dei componenti

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore del GCVPC, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore del Comitato Direttivo ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o opportunità.
- 5) L'Assemblea straordinaria approva il Regolamento interno e le sue modifiche e delibera su proposte di modifica al presente Regolamento generale o sullo scioglimento anticipato del Gruppo, queste ultime da approvare con atto dell'Amministrazione comunale.
- 6) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 7) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;

- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Comitato direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei componenti il Gruppo: i membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore del GCVPC, al Sindaco, che ne è il Presidente e all'Assessore con delega alla Protezione Civile, qualora ritengano necessario parteciparvi.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 4) Il Comitato nomina al suo interno un Segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie.
- 5) Al Comitato Direttivo spetta:
 - a) definire proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collaborare con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definire proposte di programma, sottoposte all'assemblea generale e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programmare, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
 - e) nominare il Segretario (se ritenuto necessario)
 - f) curare l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea
 - g) istruire le domande di nuove adesioni con riferimento al Sindaco ai fini dell'accettazione
 - h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualora non spettanti all'Assemblea
 - i) coordinare i componenti durante le attività di emergenza e non, organizzare i componenti in gruppi aventi lo stesso tipo di preparazione, stabilire le modalità di chiamata ed intervento, ecc...
 - l) provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni.
- 6) Il comitato direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore del GCVPC, che lo presiede, e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione

avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

7) Il Comitato assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8) I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 13.

Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore è nominato dal Sindaco su proposta dell'Assemblea che presenterà tre nominativi fra cui il Sindaco avrà facoltà di individuare la figura ritenuta più idonea all'incarico;

2) Il Coordinatore rimane in carica per un periodo di 1 anno, rinnovabile alla scadenza, senza limiti di mandato.

3) Il Coordinatore ha il compito principale di presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei componenti il Gruppo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea: in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva, previo consenso del Responsabile di Protezione Civile.

3) Il Coordinatore avrà inoltre il compito di armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno: dovrà inoltre portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile e farà da portavoce del gruppo.

4) Il Coordinatore è responsabile effettivo dell'operato del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco o del Responsabile di Protezione Civile: può assumere inoltre altre funzioni, su proposta del Comitato Direttivo.

5) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. Altresì è incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

6) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

7) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

8) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

9) Il Coordinatore Operativo individua, se necessario,

- i Capi squadra/Vice capi squadra, i Responsabili dei vari reparti operativi, che si coordineranno col medesimo per ogni tipo di attività.
- il nominativo del Vice Coordinatore, che lo coadiuverà e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento da sottoporre alla votazione dell'assemblea secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo,

10) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

11) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

12) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Addestramento e formazione

- 1) Gli aderenti al Gruppo comunale di protezione civile dovranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento predisposti dall'Ufficio Protezione Civile comunale, organizzati seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna e con la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena per la necessaria validazione e certificazione.
- 2) Dovranno inoltre partecipare alle periodiche esercitazioni programmate e allo svolgimento di almeno 5 servizi annui, ponendo particolare cura all'individuazione delle modalità di coinvolgimento anche di volontari che, per età o altre cause, non siano in condizione di garantire una piena operatività, pena la perdita dei requisiti di volontario del GCVPC di cui all'art.5 del presente Regolamento e l'avvio del procedimento di cancellazione secondo le modalità descritte all'art. 5, comma 10, del presente Regolamento.
- 3) All'interno del Gruppo comunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

Art. 16.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale, ai volontari che avranno superato la formazione di base, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.
- 3) Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche, assicurandone sempre la piena efficienza.
- 4) Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.
- 5) E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione comunale in emergenza da parte degli appartenenti al GCVPC, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovranno essere preventivamente concordate fra il Coordinatore del Gruppo e il Responsabile di Protezione Civile comunale.
- 6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Art. 17.

Garanzie

- 1) A tutti i membri del Gruppo vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione dell'emergenza debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di Legge, i

seguenti benefici previsti dall'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n.194:

- a. mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego
- c. copertura assicurativa: i componenti sono assicurati, durante l'impiego autorizzato, da apposita polizza stipulata dal Comune di Gambettola a copertura del rischio di infortuni, responsabilità civile e danni contro terzi, direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività di protezione civile ai sensi dell'art. 4 della Legge n.266/1991
- d. rimborso delle spese sostenute: ai componenti debitamente autorizzati spetta il rimborso di eventuali spese sostenute direttamente nell'ambito di attività addestrative o emergenziali, previa presentazione della documentazione delle stesse.

Art. 18.

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune saranno iscritte apposite voci di spesa sulle quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo e di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, ecc... Tali risorse sono comunque assegnate al Responsabile del Settore Assetto del Territorio al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000.
Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al suddetto Responsabile.
- 3) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.